

6.2.5.1 Gli sviluppi processuali

La documentazione depositata nella precedente legislatura era rappresentata dalla memoria redatta in occasione della requisitoria per il giudizio abbreviato dai sostituti procuratori Milita e Narducci, memoria corposissima che ricostruiva la complessa vicenda.

Le ulteriori acquisizioni operate nel corso della attuale legislatura dalla Commissione hanno permesso in primo luogo di conoscere quali siano stati gli sviluppi processuali della vicenda: in particolare l'intervenuta irrevocabilità della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Gup del tribunale di Napoli in data 13 novembre 2013 parzialmente riformata dalla Corte di appello in data 1° dicembre 2015 e divenuta irrevocabile in data 15 aprile 2016¹²⁵. Quanto al lungo e complesso dibattimento svoltosi dinanzi alla Corte di assise di Napoli, lo stesso si è invece concluso in data 15 luglio 2016 con una sentenza (n. 14/16), attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di assise di appello di Napoli¹²⁶.

Quanto alla sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato nei confronti degli imputati Francesco Bidognetti, Domenico Pinto e Giuseppe Valente, il giudice di primo grado ha riconosciuto la penale responsabilità di Francesco Bidognetti per i reati di disastro ambientale e avvelenamento delle acque e di Pinto Domenico limitatamente alla contestazione del reato di disastro ambientale previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 legge n. 203 del 1991. Ha pronunciato declaratoria di estinzione dei reati nei confronti di Pinto Domenico e Valente Giuseppe in relazione alle contestazioni rispettivamente loro ascritte relative ai reati di truffa ai danni dello Stato, previa esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 7 legge n. 203 del 1991 per intervenuta prescrizione. La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di Francesco Bidognetti alla pena di anni 20 di reclusione e, diversamente qualificando l'imputazione di cui all'articolo 434, secondo comma, come ipotesi di cui all'articolo 434 primo comma del codice penale, ha dichiarato anche in questo caso l'estinzione per intervenuta prescrizione per l'imputato Pinto Domenico.

La Corte di assise di Napoli, chiamata a decidere in primo grado rispetto alla posizione della gran parte degli imputati, con la sentenza richiamata ha in primo luogo escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 legge n. 203 del 1991 per tutti gli imputati e per tutte le imputazioni (ad eccezione del capo 2).

Ha ritenuto sussistente la penale responsabilità per il reato di disastro ambientale e di avvelenamento delle acque a carico di Alfani Remo, Cerci Gaetano, Di Meo Mosè e Chianese Cirpiano; per gli imputati Giordano e Ferrante ha riconosciuto la penale responsabilità per i reati di disastro ambientale e avvelenamento colposo delle acque; per gli imputati Di Cicco, Facchi, Frattaruolo, Santillo e Vetrano ha riconosciuto la penale responsabilità,

¹²⁵ I provvedimenti giudiziari citati sono stati acquisiti dalla Commissione. Si tratta della sentenza pronunciata in primo grado dal Gip del tribunale di Napoli in data 13/11/2013 (doc. n. 303/2) e della sentenza della Corte di Appello di Napoli pronunciata in data 1/12/2015 (doc.1555/2).

¹²⁶ E' agli atti (doc. 2198/2) la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Napoli citata pronunciata in data 15/7/2016.

con una meno grave qualificazione rispetto all'originaria imputazione, per i reati di disastro ambientale e avvelenamento delle acque nella forma colposa e non dolosa.

Inoltre Cipriano Chianese è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale e di una ipotesi di estorsione; gli imputati Elio, Generoso e Raffaele Roma colpevoli del reato di concorso esterno in associazione camorristica.

Le contestazioni relative ai falsi e alle truffe, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 legge n. 203 del 1991 sono state dichiarate estinte per intervenuta prescrizione.

Gli altri imputati per i quali vi era contestazione per il reato di disastro ambientale e avvelenamento delle acque sono stati assolti.

Sicuramente la figura centrale della vicenda processuale risulta essere l'imputato Cipriano Chianese. Così potremmo ancora descrivere la figura di Cipriano Chianese mutuando le argomentazioni contenute nell'ordinanza GIP Napoli del 30.11.2009, in atti, nella quale la contestazione cautelare aveva ad oggetto alcune ipotesi estorsive: "... La varietà tipologica, la crucialità strategica e la durata dei contributi arrecati da Chianese alla vita e all'affermazione del clan dei casalesi sono tali da delineare una sostanziale intraneità associativa, di rango organizzatorio - dirigenziale, riferita precipuamente al reparto imprenditoriale dell'attività criminale(..) Il contributo causale arrecato da Chianese Cipriano al clan dei casalesi che si ricostruisce attraverso il ricchissimo materiale compendiato nell'ordinanza n. 701 del 2005 si articola:

- a) nello svolgimento di funzioni d'intermediazione, trasporto, deposito e smaltimento di rifiuti illecitamente conferiti nel territorio campano, nell'interesse patrimoniale del clan dei casalesi, dei suoi capi e di specifici capizona (in collaborazione con il mafioso Ciro Gaetano, e con Giordano Gaspare, Giordano Francesco, Roma Elio, Roma Generoso, Roma Raffaele e altri);
- b) nella trasmissione di informazioni riservate ricevute da autorevoli esponenti delle forze dell'ordine e della magistratura inquirente sammaritana, da utilizzare a beneficio del clan anche per prevenire interventi repressivi delle forze dell'ordine;(..)
- c) nel disimpegno di funzioni di messaggero tra i partecipi e i vertici del clan, operato anche mediante lo sfruttamento di mandati difensivi conferiti a questo specifico fine;
- d) nell'asservimento delle proprie strutture aziendali per l'eliminazione di veicoli utilizzati per la commissione di delitti di interesse associativo o comunque dei corpi di reato;
- e) nella messa a disposizione dei locali aziendali per lo svolgimento di riunioni riservate con gli affiliati;
- f) nel finanziamento del clan dei casalesi anche attraverso i suoi affiliati e capizona, con periodiche e rilevanti elargizioni di denaro, connesse anche al compimento di azioni delittuose mafiose specificamente indirizzate all'affermazione degli interessi economici e imprenditoriali di Chianese nel settore dei rifiuti;

- g) nella stipula di patti pre-elettorali con i capizona del clan dei casalesi, diretti al condizionamento del voto e al sostegno della propria candidatura in cambio della promessa di un impegno nella realizzazione di un disegno politico favorevole agli interessi dell'organizzazione mafiosa....”

La Corte di assise di Napoli è stata chiamata a decidere anche della sussistenza di una intraneità del Cipriano Chianese alla organizzazione camorristica dei casalesi e ha ravvisato la penale responsabilità a carico dell'imputato in ordine a siffatta contestazione condannandolo anche per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (capo I della rubrica).

Nelle motivazioni della sentenza la Corte ricostruisce siffatta appartenenza attraverso le fonti di prova raccolte: la centralità del Chianese nell'organizzazione camorristica dell'attività di smaltimento illecito dei rifiuti è stata infatti riferita da moltissimi collaboratori, principalmente da Gaetano Vassallo.

È stato Vassallo a descrivere, da protagonista, il sistema delle società 'commerciali' di intermediazione create dalle organizzazioni mafiose nel settore dei rifiuti. E le sue dichiarazioni, convergenti con quelle di Domenico Bidognetti, descrivono la convenienza per i produttori extraregionali dei rifiuti che potevano smaltire sopportando costi assai contenuti; la convenienza per i gestori delle discariche, 'autorizzate' e non, che vedevano aumentare i profitti già cospicui dello smaltimento degli rifiuti solidi urbani; l'interesse dell'organizzazione criminale, creatrice delle società di intermediazione, a percepire grossi contributi dai gestori degli impianti di smaltimento.

Vassallo chiarisce che l'organizzazione mafiosa aveva seguito le logiche dell'iniziativa imprenditoriale e diretto la sua azione verso uno dei settori economici maggiormente produttivi di redditi: il ciclo di gestione dei rifiuti, nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Il collaboratore colloca l'inizio dell'affare alla fine degli anni ottanta, con la creazione di "Ecologia '89" di Gaetano Cerci. Individua in Cipriano Chianese l'ideatore di Ecologia '89, schermo di copertura interposto tra produttori di rifiuti, smaltitori e gruppi camorristi. La 'commerciale mafiosa' ideata da Chianese svolgeva anche la funzione di procacciatrice delle 'commesse' presso le industrie del Centro-Nord, grazie alla fattiva collaborazione di diversi agenti. Le discariche di Vassallo e Avolio erano preposte essenzialmente alla ricezione di rifiuti solidi urbani, quella di Chianese invece era specializzata nella ricezione di rifiuti "industriali, speciali, tossici e nocivi".

Nel racconto del collaboratore era stato proprio Chianese a presentargli Gaetano Cerci, indicando quest'ultimo come 'nipote di Cicciotto'; sempre Chianese gli aveva chiesto di essere disponibile nei confronti del noto capoclan. Ciò prima ancora che fosse costituita Ecologia '89.

Sempre Chianese poi aveva rappresentato la convenienza dell'affare dei rifiuti extraregionali speciali e la maggiore remuneratività di questo genere di smaltimento, rispetto a quello dei rifiuti solidi urbani. Nel prospettare l'affare Chianese aveva fissato la quota di dieci lire al chilogrammo che, tramite Cerci, sarebbe stava versata ai clan. La proposta di Chianese era stata poi accettata da Vassallo che, da qual momento in poi, aveva versato in contanti nelle mani di

Gaetano Cerci il contributo dovuto alla camorra, prelevandolo dalle somme materialmente consegnate loro dai trasportatori. Un altro incontro fra Vassallo, Luca Avolio, Gaetano Cerci, Nunzio Perrella e Cipriano Chianese si era poi avuto presso il ristorante 'La lanterna' di Villaricca; si era discusso dell'inserimento di Perrella (collegato al clan Puciccinelli - Perrella) nel traffico mafioso dei rifiuti e nel sistema di Ecologia '89. Chianese aveva partecipato anche ad un altro incontro risalente ai primi anni '90 nel quale si era prospettato di creare una società diretta allo sfruttamento della cava Giuliani per destinarla allo smaltimento dei rifiuti extraregionali speciali.

Altro incontro sul tema della cava Giuliani aveva avuto luogo a Casal di Principe presso gli uffici di Ecologia '89 con il coinvolgimento di Pasquale e Nicola Vassallo, rispettivamente padre e fratello del collaboratore, Avolio, Cerci, Vincenzo Zagaria, Dario De Simone e Cipriano Chianese.

Chianese aveva anche partecipato all'incontro presso il Jolly Hotel di Napoli che aveva visto l'inserimento nel sistema di un'ulteriore 'società d'intermediazione', la Transferrnar di Ferdinando Cannavale. La società svolgeva l'esclusiva funzione di coprire una tangente pari a cinque lire per chilogrammo di rifiuto (da aggiungersi alle dieci lire che continuavano ad essere ricevute da Ecologia '89), tangente destinata in ultima analisi all'assessore provinciale Perrone Capano per il rilascio delle autorizzazioni strumentali allo smaltimento dei rifiuti extraregionali.

Chianese aveva partecipato a Vassallo il sistema di equa ripartizione del mercato tra le 'commerciali mafiose' facenti capo alle varie famiglie camorriste. Tale sistema era cessato, secondo Vassallo, verso la fine del '93 allorché era stato istituito il Commissariato per l'emergenza rifiuti.

Da quel momento in poi il sistema era mutato. Gli operatori criminali avevano cominciato, come anche riferito da Domenico Bidognetti, ad utilizzare le documentazioni di gestori autorizzati come mera copertura formale di sversamenti che avvenivano, di fatto, in siti totalmente abusivi e clandestini. Una società intermediaria continuativamente collegata a Cipriano Chianese (quale destinatario finale degli smaltimenti) era individuata da Vassallo nella CTM 2000 di Toninelli Giovan Battista che trattava prevalentemente rifiuti speciali conferiti da produttori lombardi e che si avvaleva per i trasporti della Ecosud dei fratelli Roma, fermo restando il collegamento con Ecologia '89.

Le discariche di Chianese erano state quindi destinatarie anche dei fanghi tossici prodotti dai depuratori gestiti dai consorzi comunali toscani, fanghi trasportati da Luigi Cardiello per conto della Studio '92 di Zagaria-Simone-Biondino. Quel sistema aveva coinvolto il clan dei casalesi, il gruppo camorristico napoletano Puccinelli/Perrella e il giuglianese dei Mallardo.

L'esistenza di tale accordo tra i casalesi e quest'ultimo gruppo era stata comunicata a Vassallo da Francesco Bidognetti e da Gaetano Cerci. L'accordo prevedeva la partecipazione, al 50 per cento, dei Mallardo agli utili camorristici percepiti dalle tre commerciali mafiose ideate da Chianese Cipriano. E ciò perché le discariche di Vassallo, Chianese e Giuliani costituenti i principali terminali del traffico erano situate a Giugliano, zona controllata dai Mallardo. Tra le discariche riferibili a Chianese Vassallo indicava poi la Cicagel, impianto controllato direttamente da Vincenzo Zagaria. Vassallo precisava che, appreso il

sistema, sia la sua famiglia che Chianese e Giuliani avevano gestito una quota dell'affare indipendentemente dai clan di riferimento, senza ricorrere cioè alla mediazione tangenziale delle commerciali mafiose.

Chianese, nel racconto di Vassallo, risulta il protagonista indiscusso dell'investimento delle famiglie casalesi nel settore del traffico illecito dei rifiuti speciali e tossici, oltre che nel controllo degli smaltimenti dei rifiuti solidi urbani.

E' inoltre lo stesso Vassallo a precisare come, persino durante l'operatività del sistema Ecologia '89 sia lui che Chianese avevano gestito una quota dei loro traffici illeciti, indipendentemente dalle mediazioni mafiose.

Anche Domenico Bidognetti ha narrato che, per volontà di Francesco Bidognetti, alla fine degli anni ottanta era stata costituita la società Ecologia '89 di Cerci Gaetano, designato come prestanome di Ciccio 'e mezzanotte. Da quel momento il clan era intervenuto nell'affare dei rifiuti.

La società fungeva da intermediaria tra gli imprenditori del Nord Italia, produttori di rifiuti, e alcuni gestori campani di discariche, tra i quali Gaetano Vassallo da Cesa e Cipriano Chianese da Parete, entrambi titolari di sversatoi 'autorizzati' ubicati in Giugliano ("i più grandi imprenditori del settore"). L'attività programmata da Cerci incrociava l'interesse degli industriali a smaltire i rifiuti a costi contenuti con quello del clan di ricevere una tangente, compresa nel costo dello smaltimento abusivo. A una prima fase di effettivo sversamento dei rifiuti extraregionali nelle discariche autorizzate di Chianese e Vassallo, aveva poi fatto seguito, a partire dal 1992, una fase nella quale gli uomini del clan avevano pensato di non esaurire la capacità delle discariche autorizzate e di servirsi delle aziende dei gestori soltanto come copertura formale dei trasporti e conferimenti che in realtà venivano destinati a siti totalmente abusivi.

Anche quest'attività di copertura formale degli sversamenti illeciti veniva ovviamente remunerata.

Il trasporto dei rifiuti, la tenuta della contabilità, la raccolta e la consegna della tangente a Gaetano Cerci erano affidati a Elio Roma ed ai due suoi fratelli. Bidognetti descriveva poi il rapporto che Chianese intratteneva con il clan giuglianesse dei Mallardo. Riferiva di un incontro tra Ciccio e Giuseppe Mallardo relativo proprio alla competenza tangenziale sull'attività degli smaltitori Chianese e Vassallo; l'incontro si era concluso con l'intesa per la quale il 'contributo' relativo agli smaltimenti effettuati in territorio di Giugliano doveva essere versato ai Mallardo. Bidognetti precisava che, anche durante il coinvolgimento operativo nell'attività di Ecologia '89 di Cerci, Chianese e Vassallo onoravano la competenza territoriale di Mallardo per le attività che si svolgevano in territorio giuglianesse. Sia Chianese che Vassallo erano frequentatori di Ciccio Bidognetti. Lo stesso collaboratore affermava di essersi recato in compagnia del capoclan suo parente a casa di Chianese Cipriano, a Parete.

Le dichiarazioni convergenti dei due collaboratori sono state ulteriormente confortate dal racconto di altri collaboratori di giustizia tra i quali anche Carmine Schiavone. Sulla scorta di tali risultanze probatorie la Corte di assise ha ritenuto

pienamente raggiunta la prova della partecipazione di Chianese dal 1988 al 1996 al clan dei casalesi, nella sua articolazione dislocata a Parete.

Così la Corte di appello nella motivazione della sentenza descrive il Chianese: “..Chianese non può certo ritenersi "imprenditore vittima" del clan ossia imprenditore che, soggiogato dall'intimidazione, cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Chianese è invece "imprenditore colluso" in quanto egli è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca: il vantaggio per l'imprenditore Chianese è quello di imporsi nel territorio in posizione dominante, per il sodalizio criminoso quello di ottenere risorse, servizi utilità: Chianese ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con l'associazione camorristica. Agevolmente dunque si può ritenere Chianese imprenditore espressione del clan dei casalesi, in particolar modo di Francesco Bidognetti con il quale intratteneva rapporti diretti, nel lucroso settore dello smaltimento illecito dei rifiuti, anche speciali e pericolosi provenienti da fuori regione. Non solo egli consentiva che i rifiuti di illecita provenienza fossero smaltiti nelle discariche autorizzate di cui disponeva ma, secondo le convergenti dichiarazioni dei collaboratori, forniva al clan "le pezze di appoggio cartolari" per far viaggiare i carichi di rifiuti destinati poi allo smaltimento abusivo. In altre parole risulta dimostrata una cointeressenza di Chianese e del clan dei casalesi nell'attività di gestione di rifiuti, nel senso proprio della partecipazione e della suddivisione degli utili...”

La Corte di assise ha tuttavia, rispetto alla originaria impostazione accusatoria, escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 legge n. 203 del 1991 contestata in tutte le imputazioni e per tutti gli imputati. Secondo la Corte in nessuno dei comportamenti segnalati emerge che Chianese o qualcuno altro degli imputati abbia fatto appello a referenze criminali camorristiche, tendendo piuttosto Chianese a rappresentarsi come soggetto estraneo agli ambienti medesimi. Né gli epiteti con cui, nel corso di talune conversazioni, gli interlocutori facevano riferimento a Chianese (ricattatore, truffatore, camorrista che fa i ricatti, avvoltoio ecc.) possono essere decisivi al riguardo dal momento che, secondo la Corte, tale terminologia da un lato non è univocamente indicativa dell'effettiva mafiosità dei comportamenti trattandosi di espressioni, quale anche quella di "camorrista" appartenenti al gergo comune in alcuni territori; dall'altro trova alternativa giustificazione nella indubbia capacità di intimidazione di Chianese fondata sugli strumenti di ricatto sopra detti. La capacità di intimidazione di Chianese si fondava su altri strumenti, tra i quali spiccavano l'approffittamento della situazione emergenziale in cui si era innestata la chiusura delle discariche con il suo carico di gravosissime conseguenze, i rapporti con le forze di polizia ed il mondo delle istituzioni, ma non il richiamo alla forza di assoggettamento delle organizzazioni camorristiche. La Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 7 della legge n. 203 del 1991 anche nella sua consistenza finalistica in quanto ha ritenuto che le condotte di Chianese siano state compiute nell'intento di perseguire i suoi personali interessi e non allo scopo specifico di favorire le organizzazioni camorristiche. Tutti gli altri imputati conseguentemente con le

loro condotte hanno inteso verosimilmente agevolare e favorire Chianese, ma non le organizzazioni criminali.

Quanto alle imputazioni relative ai falsi e alle truffe aggravate, per le quali la Corte ha dichiarato a seguito della esclusione della circostanza aggravante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è interessante richiamare alcuni passi del percorso motivazionale seguito dal Gup del tribunale di Napoli il quale, sia pure in sede di giudizio abbreviato, si era interessato delle medesime contestazioni con riferimento alla posizione di Pinto Domenico giungendo anche in tal caso alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

I passaggi motivazionali risultano interessanti per la ricostruzione di un fenomeno che ha caratterizzato quel periodo e quella emergenza.

Scrivono il Gup nelle motivazioni della sentenza: "... A tale proposito è necessario da subito essere chiari: in nessuno stato di diritto può essere affermato il principio che per fronteggiare una situazione di carattere emergenziale (e nel caso di specie si trattava semplicemente di rifiuti urbani) si possa determinare uno stato di grave compromissione dell'ambiente, in una paradossale inversione degli equilibri dei beni in gioco e determinando un danno ben più grave del problema che si mirava a risolvere. Purtroppo, accade spesso che alla maggiore ampiezza di poteri fisiologicamente connessa alla necessità di alleggerire l'azione della pubblica amministrazione in situazioni caratterizzate dall'urgenza, si accompagni l'abuso ed il sopruso da parte di coloro che di tali poteri sono investiti..."

La motivazione richiama altresì gli indici rivelatori della evidente illiceità della condotta posta in essere dalla committenza/parte pubblica nella gestione della cosiddetta emergenza.

In primo luogo l'assoluta inidoneità dei siti Resit agli scopi perseguiti dal Commissariato in quella fase: si trattava, infatti, di una discarica priva di qualsivoglia minimo presidio ambientale e già sovrasfruttata, condizioni entrambe che certamente non potevano e non dovevano essere ignorate; addirittura si è proceduto ad un ampliamento delle volumetrie del sito, attraverso la concessione di ulteriori autorizzazioni ad abbancare rifiuti in sopraelevazione, con aggravio della situazione preesistente.

Il secondo aspetto attiene al capovolgimento delle posizioni nel corso della contrattazione con l'evidente subalternità del pubblico rispetto all'interesse del privato: le pattuizioni che sono intercorse tra le parti appaiono assolutamente svantaggiose per la parte pubblica; si rinvia al riguardo alla lettura degli atti quanto alla riserva di sfruttamento; ai corrispettivi ed alle penali; agli ampliamenti di autorizzazione che sono stati concessi consentendo alla discarica di "lievitare" senza fine. Così come emerge un ruolo direttivo del Chianese anche rispetto all'azione della pubblica committenza: si pensi all'inquietante ritrovamento delle bozze di contratto formalmente di provenienza del Consorzio all'interno del computer allo stesso sequestrato, oltre che alla tempistica assolutamente anomala delle determinazioni del Commissariato rispetto alle richieste del privato.

Il terzo profilo, strettamente consequenziale a quello da ultimo esaminato, attiene alla mistificazione di concerto posta in essere al fine di far apparire da

un punto di vista formale situazioni che poi non corrispondevano all'effettività della realtà: questo riguarda sia l'iniziale prospettazione della temporaneità dell'allocazione delle ecoballe, sia la falsificazione dei verbali di cui alle contestazioni.

6.2.5.2 Il reato di disastro ambientale e l'avvelenamento della falda

La contestazione di cui al capo 35) relativa al disastro ambientale e all'avvelenamento delle acque con riferimento alla posizione di Francesco Bidognetti è stata oggetto di accertamento con efficacia di cosa giudicata.

Dalla motivazione della sentenza emerge la centralità a fini probatori degli esiti della consulenza tecnica del dottor Balestri, che offre a sua volta ampia conferma delle dichiarazioni del collaboratore Vassallo Gaetano in ordine ai profili descrittivi delle caratteristiche tecniche dell'impianto Resit e della sua inadeguatezza strutturale in relazione alla specifica tipologia - tossica - dei rifiuti sversati.

L'accertamento tecnico compiuto ha consentito, soprattutto, di stabilire con certezza la sussistenza del nesso causale tra le condotte tenute dall'imputato Bidognetti Francesco, attraverso l'operatività dello schermo societario dell'Ecologia '89, e gli eventi di contaminazione ambientale ed avvelenamento della falda allo stesso contestati. Gli esiti dei rilevamenti compiuti dal consulente, come poi ulteriormente approfonditi a seguito degli ulteriori accertamenti effettuati dal Ministero, consentono infatti di ritenere raggiunta con certezza la prova in ordine alla gravissima ed irreversibile contaminazione di tutti i parametri ambientali intervenuta a seguito dello sversamento nella discarica di rifiuti altamente tossici e nocivi per la salute umana, nonché dell'avvelenamento delle acque, anch'esso irreversibilmente attuato in relazione al quantitativo di percolato penetrato in falda, al cui interno è stata rilevata la presenza di sostanze velenose certamente appartenenti ai fanghi di Cengio (quali i clorurati alifatici ed i composti del cloro).

La consulenza Balestri¹²⁷ ha rappresentato la base probatoria del profilo di carattere scientifico del processo, unitamente all'attività di studio del territorio e caratterizzazione dei suoli e dei rifiuti promossa dal Ministero dell'ambiente.

L'opera del consulente si è articolata nella redazione di quattro consulenze: la prima in data 4 ottobre 2006 (all'epoca del conferimento dell'incarico volto a verificare le condizioni ambientali in cui versava la discarica ricadente nell'area Resit, nonché le proprietà idrologiche della falda acquifera in località Scafarea, ove sono localizzati i quattro invasi della Resit); la seconda in data 22 aprile 2008 (avente ad oggetto l'adeguatezza degli interventi di ripristino/bonifica in corso presso gli enti competenti); la terza in data 31 marzo 2010 con integrazione del 16 aprile 2010, all'esito dell'apporto conoscitivo offerto dal collaboratore di giustizia Vassallo Gaetano, alla quale può farsi riferimento essendo la stessa il compendio omogeneo e completo di tutti i dati raccolti.

¹²⁷ Si evidenzia che nella Relazione della precedente legislatura si era egualmente operato un approfondito riferimento alla consulenza del dott. Balestri nel riportare gli esiti dell'articolata attività di indagine dell'organo inquirente. In questa sede le conclusioni del consulente sono nuovamente richiamate dal momento che la Commissione ha ulteriormente approfondito gli sviluppi processuali dell'indagine.

Queste le conclusioni:

“...Le recenti informazioni ricevute dal collaboratore G. Vassallo sul conferimento di rifiuti nelle discariche Resit e Novambiente (nello specifico caso i rifiuti dell'Acna di Cengio), sulla loro localizzazione, sulla morfologia degli invasi a quel tempo utilizzati e sul modo di operare attraverso certificazioni false di avvenuto smaltimento, corrispondono a quanto da noi anticipato anni prima, attraverso lunghe e complesse attività di indagine tecnica e documentale. A posteriori possiamo quindi affermare che quanto ora raccontoci dal CDG per questi luoghi e per quegli anni, sia attendibile. Il CDG G. Vassallo risulta quindi essere perfettamente a conoscenza sia delle questioni tecniche inerenti l'attività di discarica (scavi, movimento terra, abbancamento rifiuti, volumetrie disponibili, configurazione degli invasi, biogas, percolato, ecc., sia di Resit sia di Novambiente), nonché di tutte le procedure amministrative collegate (autorizzazioni, documenti di trasporto, certificazioni di avvenuto smaltimento, certificati di analisi a corredo, codici rifiuti, ecc...).

2. Gli accertamenti tecnici ultimamente disposti sull'area Resit (2010) hanno altresì confermato nuovi aspetti: a. l'utilizzo di altre aree (comunque già ipotizzate attraverso lo studio delle foto aeree) presso gli invasi Resit, che si aggiungono a quelle già identificate con appositi accertamenti tecnici, al di fuori degli invasi autorizzati, per il conferimento (sotterramento) di rifiuti speciali, tra cui anche pericolosi (è il nuovo caso dell'area a Sud dell'invaso di I categoria); b. il conferimento di rifiuti in epoca recente (tra il 2007 e il 2008) nei luoghi Resit sottoposti a sequestro dal 2004 e quindi non disponibili (è il caso dei nuovi rifiuti abbancati sopra l'invaso dell'ex Cava X).

3. La gestione tecnica approssimata degli invasi Resit a partire dagli anni '80 sino all'accordo di gestione con il CBNa3 (dal marzo 2003) voluto dal commissariato di Governo, la carenza dei controlli sulla contaminazione delle matrici ambientali ad opera degli enti preposti, il mancato avvio della sistemazione finale dell'area previsto da più ordinanze, nonché l'assenza di una corretta gestione del recupero e smaltimento del percolato e del biogas, hanno fatto sì che gli invasi Resit, al momento del passaggio alla gestione del CBNa3, non potessero essere ulteriormente sfruttati in quest'ultima fase emergenziale del 2003, in quanto le caratteristiche tecniche degli invasi non potevano permettere (e garantire) un ulteriore sfruttamento senza gravi ed ulteriori conseguenze per l'ambiente. Tale carenza tecnica era comunque facilmente deducibile dalla documentazione a corredo della direzione tecnica della società Resit. Ricordiamo che il geom. Alfani ha firmato progetti tecnici nell'area Resit sia prima dell'accordo di gestione col CBNa3, sia dopo tale accordo (sempre per conto di Resit), quindi era perfettamente a conoscenza della situazione tecnica dei luoghi nella fase di transizione verso la gestione consortile. Parimenti l'ing. Buonomo ha redatto elaborati tecnici sia per Resit (nel 2001) sia per il CBNa3 (nel 2003) per gli stessi luoghi. Riteniamo impensabile che in fase di passaggio alla gestione consortile non ci sia stata la possibilità di accertare la carenza tecnica di ogni invaso presente nell'area Resit, carenza tecnica perfettamente descritta, ad esempio, dall'Arpac con nota n.9800/1278 del luglio 2002.

4. Possiamo a questo punto delle indagini riassumere i periodi principali della gestione degli invasi Resit:

- a. periodo degli anni dal 1968 al 1986. Gli invasi noti in quel periodo, gli attuali di I e II categoria cominciano ad essere scavati per accogliere di tutto, mancando una precisa normativa in materia ed in presenza di autorizzazioni generiche, iniziando il conferimento dall'area dell'attuale II categoria;
- b. periodo dal 1987 al 1991. Questo è il periodo di riempimento totale di questi due invasi (I e II categoria), soprattutto con rifiuti speciali, spesso pericolosi, come quelli provenienti dall'Acna di Cengio. In questo periodo lo sfruttamento dei due invasi è così elevato che da ultimo gli accumuli (ora soprattutto di RSU) avvengono in rilevato. Riteniamo che in questo periodo siano giunti i maggior quantitativi di rifiuti speciali nell'area Resit, fatto che si aggiunge alla già grave carenza ed inadeguatezza dei presidi a tutela delle matrici ambientali esistenti in questi due invasi (soprattutto per quello della I Cat);
- c. tra il 1991 ed il 1994, sebbene colmi o quasi, i due invasi varieranno ancora la propria morfologia per ottenere nuovi spazi da adibire a discarica, anche in alcuni periodi sprovvisti di autorizzazioni. L'impatto ambientale negativo di questa fase è simile allo sfruttamento del periodo precedente: l'aver accumulato rifiuti compatibili con la I categoria, non compattati, sopra i rifiuti speciali, e avendoli sommariamente ricoperti giornalmente con terreno agrario (per non diminuire ulteriormente le ormai poche volumetrie disponibili), ha fatto sì che tutta l'acqua piovana di questo periodo (in assenza anche di una rete superficiale di drenaggio delle acque meteoriche, per tutti gli invasi) si sia accumulata in eccesso e ha percolato in abbondanza verso i sottostanti rifiuti speciali, dilavandoli copiosamente e producendo un ricco percolato che ha subito raggiunto la base degli invasi;
- d. inizio del periodo emergenziale: dal 1994, e per pochi mesi, si inizia a sfruttare il più possibile la volumetria ancora residua dell'Invaso II categoria. La situazione diventa pertanto insostenibile, sì che tutte le ordinanze di definitiva chiusura per la messa in sicurezza dell'area (dal 1997) vengono poi trasformate in nuove autorizzazioni per nuovi invasi (e così nascono gli invasi della ex Cava X e della ex Cava Z). Questi nuovi invasi avranno la principale funzione di accogliere i rifiuti in rilevato (quello di Cava X) che stanziano sopra la II categoria e poi di accogliere l'enorme quantità di RSU provenienti dai comuni campani (quello di Cava Z);
- e. dal 1997 al 2003 si riempiono così i due grandi Invasi di ex Cava X e di ex Cava Z (ricordiamo che dal 10 settembre 1992 al 25 luglio 2002 la Cava Z era sotto sequestro, autorizzata poi come discarica nel maggio 2002, quindi in un momento di sequestro). Qui, abbiamo detto, vi finiranno soprattutto i RSU della fase emergenziale Campana di questo periodo. L'impatto ambientale negativo di questa fase non è minore delle due precedenti, bensì diverso: gli invasi colmi di RSU (indifferenziati) non avendo né un'adeguata rete di raccolta del percolato né del biogas, né una regimazione superficiale delle acque meteoriche, determinano un eccezionale accumulo di percolato ed una fuga incontrollata di biogas

- verso l'esterno, situazione nociva per l'ambiente circostante (le falde acquifere, i suoli, i sottosuoli, la vegetazione). Non solo, nel periodo 2001-2003 il sub commissario Facchi concedeva a Resit un 20 per cento delle volumetrie ancora disponibili nel proprio sito in Scafarea, da adibirsi a discarica di rifiuti speciali di provenienza privata, quindi non riconducibili alla struttura commissariale. Tale possibilità autorizzativa portava negli invasi Resit in Scafarea (congestionati dal sovrautilizzo) ad un'inevitabile miscelazione di rifiuti pericolosi privati con rifiuti non pericolosi, azione vietata dalla normativa di allora, o con altri rifiuti di altra categoria commissariali, aumentando ulteriormente il carico inquinante degli invasi, già messi a dura prova dalla gestione sconsiderata degli anni precedenti;
- f. periodo dal 2003 al 2004 (inizio del sequestro dell'intera area): ulteriore sovrasfruttamento col subentro della gestione del CBNa3 che culmina con l'accordo con Fibe Campania per lo stoccaggio (inizialmente provvisorio) di un notevole quantitativo di CDR confezionato in balle. Tale stoccaggio, finito subito male per i ripetuti incendi, non doveva assolutamente essere messo in opera sopra gli invasi di I categoria e II categoria che, per le caratteristiche tecniche sopra descritte, non potevano subire altro sovrasfruttamento, dopo quelli dei periodi 87-91 e parte del 94: a tal proposito ricordiamo che tra il 2001 e il 2003 i tecnici che hanno seguito il passaggio della gestione da quella privata della Resit a quella consortile del CBNa3, sono gli stessi, quindi in fase di accordo tra le parti, non potevano non conoscere le problematiche tecniche pregresse di questi quattro invasi. Parimenti il CDR non doveva finire sopra l'invaso di Cava X la cui impermeabilizzazione originaria di fondo non rispettava, come dimostrato, la normativa del momento. Abbiamo anche dimostrato la presenza di CDR deposto in aree al di fuori dei confini degli invasi di I Cat, II categoria e Cava X, e quindi in aree non impermeabilizzate.

Le conclusioni del dottor Balestri hanno formato oggetto nel corso del giudizio abbreviato di un esame del consulente nel contraddittorio delle parti consentendo di razionalizzare il corposo materiale rappresentato da quattro elaborati e di ottenere gli opportuni chiarimenti esplicativi in ordine a profili di elevato tecnicismo.

Il consulente ha chiarito che la discarica risultava essere composta da due aree distinte, suddivise in discarica di prima (adibita allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e seconda categoria (per i rifiuti tossici e nocivi), al cui interno erano stati creati ulteriori sotto invasi (uno-*bis* e due *bis*) nel corso del tempo, al fine di fronteggiare le situazioni di emergenza che di volta in volta si erano presentate. A tali iniziali aree si era poi aggiunta la Cava X, in posizione trasversale alle prime due, ed infine la Cava Z. L'epoca di inizio di attività della discarica Prima categoria si collocava alla fine degli anni '70 inizio anni '80 (come emerso dall'esame di aereofotogrammi), laddove la zona, inizialmente utilizzata per l'estrazione di materiali per l'edilizia, venne poi convertita in deposito rifiuti, sulla base di una semplice autorizzazione di tipo sanitario rilasciata dal comune. Il riempimento in tempi assolutamente ristretti della suddetta area (da un sopralluogo della Guardia di finanza dell'anno 1989

risultava essere già colma), determinava la necessità di utilizzare ulteriori volumi, di qui la creazione anche della discarica di seconda categoria.

Nonostante gli atti autorizzatori relativi alla stessa risalgano al marzo del 1989 dal sopralluogo sopra citato emergeva il riempimento quasi totale anche di questa discarica, residuando solo limitate volumetrie. Il consulente aveva ricostruito la dinamica di utilizzo delle due discariche, nel senso di un'assoluta promiscuità del materiale riversato nei differenti invasi. Invero, a fronte del riempimento già a far data dalla fine degli anni '80 della discarica di prima categoria, si era registrata una progressiva e costante sostituzione degli iniziali rifiuti solidi urbani (per natura molto voluminosi) con rifiuti di tipo speciale. Gli invasi hanno avuto una gestione di tipo osmotico, con spostamenti sia all'interno delle due aree che all'esterno, comunque in violazione di qualunque precetto in materia di smaltimenti di rifiuti speciali considerato che lo stesso è avvenuto in assenza di qualsivoglia trattamento preventivo.

Quanto all'impermeabilizzazione delle due discariche: in quella di prima categoria, per esplicita ammissione della società di gestione, era assente qualunque forma di protezione del suolo (pur essendo, invece, prevista dalla normativa dell'epoca l'adozione di idonei strumenti atti ad evitare che il percolato inquinasse le acque superficiali e di falda, delibera comitato interministeriale 27 luglio 1984). Quanto alla seconda categoria, per la quale era richiesto sia il manto in argilla che la protezione con membrana (delibera del Comitato interministeriale del 1984), nelle autorizzazioni in atti si dava genericamente atto della messa in opera di un telo, senza specificarne la tipologia. Il consulente precisava che il telo avrebbe dovuto avere la caratteristica di essere ad alta densità (HDPE) e che lo strato protettivo naturale del suolo anziché essere in argilla o in altro materiale naturale (come statuito dalla normativa dell'epoca) era in tufo, materiale del tutto inadatto a costituire barriera attesa l'elevata friabilità (trovato, dal consulente stesso, all'esito di uno scavo effettuato in zona limitrofa agli invasi X e Z). L'avvenuto riempimento delle discariche di Prima e Seconda categoria nettamente oltre il livello di sopraelevazione (quattro/cinque metri, laddove il limite era di un metro e mezzo), determinava la necessità di creare nuove volumetrie. Anche in questo caso, attraverso lo strumento dell'adeguamento e della messa in sicurezza, si mirava alla creazione di una nuova discarica: la Cava X. Nel medesimo contesto emergenziale si inserì, come detto, l'inizio dell'operatività della discarica Cava X, che si connotava innanzi tutto come sito ove operare la sistemazione dei rifiuti abbancati in eccesso all'interno della discarica di Prima categoria. Venendo al fronte dell'adempimento delle prescrizioni imposte, il consulente precisava che - nel maggio 1997 la perizia stragiudiziale a firma di Di Meo Mosè dava atto - a solo pochi giorni dalla prima autorizzazione prefettizia - di avere quasi completato i lavori di impermeabilizzazione della nuova discarica, attraverso l'apposizione di un telo in MDPE di media densità (pari a 2 mm) ed uno strato di argilla al di sopra dello stesso, ove posizionare i tubi di drenaggio del percolato; dopo pochi giorni interveniva ulteriore perizia, a firma di Alfani Remo in cui si affermava che sul fondo dell'invaso era stato apposto un doppio telo in HDPE; nuovamente, qualche giorno dopo, Di Meo attestava il completamento dell'impermeabilizzazione con l'apposizione di telo in MDPE;

l'autorizzazione prefettizia (a firma del prefetto delegato Catalani in data 23 giugno 1997) era nel senso di ribadire le prescrizioni della presenza dello strato di argilla non inferiore al metro e del telo in HDPE; appariva, tuttavia, evidente sulla scorta dei su riportati elaborati dei tecnici della Cimevi che le opere erano ormai state realizzate difformemente a quanto prescritto in sede di autorizzazione.

Quanto allo sfruttamento della Cava X il consulente precisava che con il sopraggiungere di una nuova situazione emergenziale decretata nel maggio 2000, all'esito di sopralluoghi finalizzati alla verifica di ulteriori volumetrie, ne venivano individuate all'interno della discarica categoria 2B e nella Cava X. Quindi, con l'ordinanza nr. 41 del commissario straordinario dell'agosto 2001 si autorizzava lo sfruttamento della discarica 2B, che già al settembre dello stesso anno risultava essere stata riempita del tutto. A ciò faceva seguito - con l'ordinanza n. 48 del 2001 - l'autorizzazione allo stoccaggio (provvisorio) della frazione secca (trattasi di trito vagliato, derivante dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, considerato di categoria speciale) all'interno della Cava X, previa esecuzione di lavori di confinamento dei rifiuti pregressi (consistiti nella copertura degli stessi con un telo). In questo modo si legittimava l'utilizzo della discarica - non autorizzata - allo smaltimento di rifiuti speciali. Sulla scorta dell'ordinanza dell'agosto 2001 veniva autorizzata una riserva di volume pari al 20 per cento per la gestione da parte della Resit di rifiuti speciali compatibili con quelli della categoria 2B (il NOE dei carabinieri compirà poi nello specifico l'accertamento sulla tipologia di rifiuto, ravvisando il contrasto).

A partire dal maggio 2002, verificatasi ancora una volta una situazione di saturazione delle discariche già in opera, veniva attivato un *iter* procedimentale sostanzialmente conforme a quello osservato in relazione alla discarica Cava X, finalizzato all'esercizio della Cava Z (area di vaste dimensioni con profondità sino a 28 metri).

Anche in questo caso, infatti, era indicata questa zona come idonea ad accogliere parte dei rifiuti posizionati in eccesso nelle altre discariche, ma la rimozione del rifiuto risulterà preclusa *ab origine*, attesa la profondità dello scavo.

Quindi, con l'ordinanza commissariale n. 27 si autorizzava l'utilizzo della Cava Z nell'ambito del ripristino ambientale anche della Cava X, previa mera autocertificazione da parte della Resit stessa dell'avvenuta esecuzione di lavori di impermeabilizzazione su di una zona limitata: aveva, così, inizio lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti anche nella Cava Z.

Appariva ancora una volta di estrema evidenza il superamento di ogni regola autorizzatoria, attraverso l'utilizzo di una nuova area di discarica, sulla base dell'escamotage dell'estensione dell'attività svolta già sulle altre aeree connessa all'esigenza di un ripristino ambientale delle stesse, considerato l'eccessivo sfruttamento.

Nel corso dell'ennesima fase emergenziale, verificatasi nel 2003, si determinò l'esigenza di spostare le ecoballe in CDR (da considerarsi rifiuto speciale) prodotte dall'impianto di produzione gestito dalla Fibe: le stesse, infatti, allocate presso l'impianto avrebbero dovuto essere incenerite; nel frattempo, non poteva essere rallentato il meccanismo di produzione. Con ordinanza n. 15 del marzo

2003, emessa dal Commissariato di Governo, venne autorizzata la Fibe allo stoccaggio provvisorio sui suoli delle discariche Resit (ritenuti idonei sotto il profilo ambientale, trattandosi di siti già sfruttati come discariche), previa assunzione con la stessa di determinazioni negoziali (venne stabilito un canone di affitto tenuto conto del duplice fattore quantitativo/temporale). Poco dopo si determinò la cessione della gestione dei siti dalla Resit al consorzio di bacino Napoli 3.

In zona vi furono anche altre discariche interessate all'alloggiamento delle ecoballe (quale ad esempio la Cava Giuliani). Il materiale, sistemato a corona sulle discariche con composizione a gradini per un'altezza sino a cinque/sei metri, venne ricoperto da un telo che, nel corso del tempo, ha preso fuoco determinandosi un fenomeno di combustione perdurante, poiché alimentato dalla continua fuoriuscita di biogas (ciò ad ulteriore dimostrazione dell'assenza di una rete di drenaggio).

Da esami successivamente svolti è, inoltre, emerso che la composizione di tali ecoballe era in contrasto con la normativa. Con ordinanza dell'agosto 2003 n. 77 venne disposto il passaggio dallo stoccaggio temporaneo delle ecoballe alla sistemazione definitiva, previa ottemperanza da parte della Resit delle prescrizioni imposte in tema di messa in sicurezza e ripristino ambientale dei luoghi. I siti in argomento erano già stati ricompresi nell'ambito dell'individuazione dei SIN (siti di interesse nazionale), all'interno dei quali dovevano compiersi opere di bonifica e risanamento sotto il profilo dell'impatto ambientale determinato dallo sfruttamento delle aree.

Invero, in questa specifica fase ciò che viene in evidenza è il profilo della contaminazione ormai già in atto, a seguito di anni di illecita gestione delle discariche. Dopo anni, appunto, in cui non era stato compiuto alcun tipo di esame, nell'agosto 2003 venne effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici dell'Arpac all'esito del quale fu evidenziata la totale omissione di controlli quanto alla presenza di percolato e l'assoluta esiguità di quelli relativi alle acque (solo 3 analisi chimiche nel corso degli ultimi 3 anni), oltre che l'inidoneità dei pozzi spia presenti sugli invasi alla rilevazione a fini di controllo (solo 2 pozzi per quattro invasi, uno in Cava X probabilmente "disperdente" in quanto posizionato al di sotto del piano rifiuti e l'altro nella Z, sottodimensionati e dotati di un sistema di pompaggio insufficiente, ubicati in punti inadeguati ad una corretta verifica della qualità delle acque, trovandosi entrambi a valle rispetto all'andamento idrico della falda).

Quanto al profilo dei sistemi di estrazione del percolato, il consulente precisava la totale assenza negli atti autorizzatori delle discariche I e II categoria di riferimento all'argomento. Solo dall'anno 2003 si inserirono dei semplici pozzi per lo sfiato di biogas e percolato. Per quanto concerne la Cava X, invece, erano le stesse certificazioni della Resit/Cimevi ad attestare l'assenza della vasca per la raccolta.

Vasca, invece, presente nella Cava Z, ma collocata a profondità eccessiva (28 mt) e sprovvista di adeguata rete di drenaggio idonea ad assicurare il pompaggio e la successiva estrazione del percolato. Ed infatti, per quanto riguarda le esigue su citate analisi chimiche svolte negli anni dal 2000 al 2003, da cui discendevano valori conformi alla normativa all'epoca vigente in

materia, il consulente rilevava una serie di incongruenze relative alla tecnica di campionamento. Il consulente precisava poi che le indagini condotte in ordine agli inquinanti ritrovati in falda acquifera all'altezza della località San Giuseppiello (sita ad una certa distanza dalle discariche in esame), tenuto conto della collocazione dell'invaso Resit (situata a monte) e della lentezza di scorrimento della falda acquifera (che induce ad escludere l'incidenza causale nel fenomeno da parte delle ulteriori discariche in zona, Nuova Ambiente e Masseria del Pozzo, trattandosi di siti o troppo distanti o di recente realizzazione), inducono ad riscontrare con certezza il nesso causale tra la contaminazione della falda e l'attività svolta dalla Resit. La datazione dei rifiuti. Profilo di estremo rilievo è quello relativo all'epoca in cui i rifiuti tossici sono stati sversati in discarica. Ragioni di sicurezza di carattere sanitario hanno, infatti, impedito al consulente di procedere ad estrazione di carotaggi di rifiuti dalle aree. La difficoltà è stata ulteriormente accentuata dalla circostanza che a far data dall'anno 2003 sono state posizionate le voluminose ecoballe di cui si è detto (per la profondità di circa sei/sette metri). La datazione, quindi, è stata possibile soltanto in due circostanze: l'una relativa ai contenitori di iuta con residui di alluminio e l'altra relativa alle scorie derivanti dallo stabilimento ACNA di Cengio (collocabili con certezza negli anni 1987/1991).

Quanto al primo caso il periodo di riferimento è stato individuato nel 2000, ciò sulla base della posizione stratigrafica del rifiuto oltre che dalle foto aeree che consentono di visualizzare il materiale abbandonato, nella posizione in cui è stato poi effettivamente trovato. Il consulente ribadiva, poi, gli esiti delle conclusioni cui era giunto in sede di elaborazione, precisando che sulla base dei calcoli effettuati (tenuto conto dell'inizio della contaminazione nell'anno 1985, della velocità pari a 5 cm. l'anno di scorrimento della falda, nonché della direzione della stessa Verso ovest), nell'arco temporale di 100 anni (parametro temporale convenzionalmente assunto) la contaminazione sarebbe giunta a 1825 metri in direzione del mare, raggiungendo il confine con Villa Literno.

Con riferimento al quantitativo di rifiuti in fossa lo stesso era stimato in 707.000 tonnellate circa (di cui 44.300 tonnellate poste al di fuori degli invasi autorizzati).

Dopo aver quantificato, poi, il percolato complessivo in circa 57.900 tonnellate, stimava in circa il 10 per cento di tale valore la porzione dello stesso ormai penetrata all'interno della falda, determinando peraltro un danno di carattere irreparabile, attesa l'estrema difficoltà di procedere a tale tipo di estrazione. Possibile, invece, quanto alla restante cospicua parte di percolato, attraverso un complesso meccanismo di bonifica fondato sull'estrazione del materiale attraverso la tecnica della trivellazione.

Il consulente precisava, infine, l'avvenuta compromissione - tale da integrare gli estremi del disastro e non del semplice rischio per la pubblica incolumità - dei valori ambientali quanto agli elementi acqua/aria/terra, attuata a seguito della gestione sconsiderata perpetuata negli anni della discarica, con conseguenze, oramai, anche di carattere irreparabile.

Le conclusioni in ordine alla esistenza del disastro ambientale e di avvelenamento della falda sono state accolte anche dalla sentenza della Corte di

assise che ha distinto la posizioni dei singoli imputati quanto alla attribuibilità a ciascuno della condotta e alla sussistenza dell'elemento intenzionale (nelle forme del dolo o della colpa).

Va altresì evidenziato che l'accertamento giudiziario ha comportato ulteriori sviluppi dal momento che nella fase di celebrazione del giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di assise di appello di Napoli, la Corte, a seguito della richiesta del collegio difensivo degli imputati di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ha conferito incarico peritale ad un collegio di periti nominati per ulteriori approfondimenti di natura tecnico scientifica.

6.2.5.3 Giovanbattista Toninelli e la figura dell'intermediario

In data 20 gennaio 2017 la procura distrettuale presso il tribunale di Napoli ha esercitato l'azione penale nei confronti di Giovanbattista Toninelli quale concorrente nel reato di disastro ambientale e avvelenamento delle acque come contestato a Cipriano Chianese ed agli altri coimputati "...agendo Toninelli Giovanbattista anche attraverso la società CTM 2000 di Milano quale primario procacciatore ed intermediario tra il Cerci Gaetano Chianese Cipriano ed i produttori di rifiuti del Centro e Nord Italia rifiuti industriali pericolosi (tossico - nocivi) smaltiti principalmente - ma anche in siti diversi, in modo del tutto incontrollato - nella discarica Setri (poi Resit) di Chianese Cipriano, in Giugliano, in un arco temporale tra la fine degli anni 80 ed il 1995..."

Toninelli è stato altresì audito dalla Commissione in data 18 settembre 2017 e proprio in quella occasione, essendo stato lo stesso convocato quale persona informata dei fatti, la Commissione ha appreso della esistenza del processo penale a suo carico e dunque della assenza di un suo obbligo a dire la verità.

La figura di Giovanbattista Toninelli è sicuramente da ricomprendere tra quelle efficacemente descritte dal procuratore della Repubblica Giovanni Melillo come "... figure che possono essere studiate anche sulla base di documenti sottratti alla disputa del processo... avendo... ormai raggiunto maturità di decantazione dalle prospettazioni unilaterali del pubblico ministero significative..".

Al di là dei futuri sviluppi della vicenda processuale, dunque, in questa sede appare interessante delineare il profilo di Toninelli in ragione del ruolo che hanno rivestito gli intermediari nelle operazioni di trasporto e smaltimento illecito dei rifiuti tra gli imprenditori del Nord e la criminalità organizzata campana.

Il punto di partenza può essere una ulteriore riflessione del procuratore della Repubblica di Napoli Giovanni Melillo nel corso della sua già citata audizione del 25 ottobre 2017 in ordine ai rapporti tra criminalità organizzata e impresa:

".. Devo, però, davvero auspicare con forza che la Commissione da questo punto di vista svolga una funzione di sensibilizzazione importante nella comprensione delle dinamiche criminali collegate all'esercizio dell'impresa. Credo che questa sia un'occasione fondamentale per far affiorare sul piano dei documenti istituzionali la consapevolezza che l'idea dell'infiltrazione delle organizzazioni criminali sia fuorviante, che non spiega assolutamente niente. In realtà, siamo in presenza di un processo di immedesimazione delle strutture